

COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

R.C.U. N. 1173

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE CAMPO DA CALCIO DI VIA DE GASPERI -
REZZATO.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) ZDA24B2E89

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di dicembre, tra:

1. **BONOMETTI LUIGI**, nato a Brescia (BS) il 08.01.1964, responsabile del Settore Cultura, Biblioteca e Sport, come da decreto sindacale n. 58 del 21.11.2019, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. e P.I. 00634160170.

2. **SEBASTIANELLI PAOLO**, nato a Brescia il 02.11.1976, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della società ASD Sporting Club Rezzato di Rezzato, Via De Gasperi 76 C.F. 98190700173 e P.I. 03833590981.

P R E M E S S O

CHE la presente convenzione viene stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

CHE il Comune sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi.

CHE l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini



previsti dall'art. 90, comma 26 della legge n. 289/2002.

CHE gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

CHE la gestione di tali impianti può essere effettuata dal Comune in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.

CHE l'impianto sportivo campo da calcio di via De Gasperi a Rezzato, per le modalità e tipologia di utilizzo, rientra nella tipologia di impianti privi di rilevanza economica e pertanto l'affidamento in gestione rientra nell'ambito di applicazione degli appalti di servizio.

CHE l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002 e dalla legge regionale n.27/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di enti pubblici territoriali".

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2018, esecutiva, è stata approvata la bozza di schema di convenzione per la gestione della suddetta struttura sportiva.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in gestione dei servizi dell'impianto sportivo comunale campo da calcio sito in via De Gasperi a Rezzato.

2. Il Comune affida alla Società/Associazione sportiva ASD Sporting Club Rezzato, nella persona del legale rappresentante sig. Paolo Sebastianelli (d'ora in poi Gestore), che accetta, senza riserva alcuna, la gestione dell'impianto sportivo campo da calcio sito a Rezzato (BS) in via De Gasperi/via Toscanini (d'ora in poi "impianto"), comprese tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute.

3. La gestione deve salvaguardare l'impianto sia tramite manutenzioni, adattamenti, sostituzioni, sia tramite una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità, risparmio energetico.

4. Le attività praticabili nell'impianto devono essere compatibili con la struttura stessa.

Art. 2 - Finalità

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive, sociali, di promozione e diffusione dell'attività sportiva per la quale l'impianto medesimo è stato realizzato, nonché per un efficiente ed economico mantenimento e funzionamento del complesso. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la convenzione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 3 - Dati dell'impianto

1. L'impianto è situato tra le via De Gasperi e via Toscanini.

Il complesso sportivo è sito in un'area recintata che comprende: un campo di calcio a 11 giocatori in erba sintetica e una tribuna; area verde e altre aree di pertinenza; n. 4 (quattro) edifici distinti, tutti ad un unico piano contenenti: gli spogliatoi, servizi igienici, magazzini, lavanderia, infermeria, sale riunioni, locale cucina/dispensa, locale caldaia, attrezzature e arredi comunali (come descritto nel verbale di consistenza allegato). L'accesso avviene tramite una strada di penetrazione della via Toscanini ove vi è un ampio parcheggio pubblico e tramite un cancello carraio si accede alla struttura. Vi è un secondo ingresso pedonale dalla via A. De Gasperi.

2. I dati catastali dell'impianto sono:

sezione NCT, foglio n. 10 particella n. 120.

3. L'impianto individuato nelle planimetrie allegate al presente atto, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Gestore. Il terreno di gioco è stato recentemente oggetto di rifacimento del manto in erba sintetica.

4. L'area dell'impianto rientra tra quelle destinate, in caso di emergenza, ad uso di Protezione civile.

5. il parcheggio è ad uso pubblico.

Art. 4 - Durata

La durata è stabilita in anni 4 (quattro) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 13 e 14, del D.lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre che per lo spirare del termine finale, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione, recesso, secondo quanto previsto nella normativa vigente e nei successivi articoli.

Art. 5 - Accettazione dell'incarico di gestione

Il Gestore accetta in uso l'impianto di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al disciplinare/bando di selezione e nel rispetto del programma di gestione proposto dallo stesso Gestore nell'ambito della selezione pubblica.

Art. 6 - Carta dei servizi

Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti", da sottoporre all'approvazione del Comune. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Gestore nell'ambito della richiamata selezione pubblica.

La carta dei servizi proposta dal Gestore può essere soggetta a revisione se subentrano modifiche, previa approvazione da parte del Comune. Deve essere esposta a cura del Gestore all'ingresso dell'impianto in apposita locandina.

Art. 7 - Oneri del Comune

1. Il Comune assume in proprio tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria delle attrezzature e dell'impianto concesso in uso, purché non



conseguenti a cattivo o negligente uso o manutenzione dell'impianto da parte del Gestore. In tale caso verrà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento.

2. In caso di interventi manutentivi da eseguirsi sulla struttura e non compatibili con l'uso della stessa, previa preventiva comunicazione da inviare con congruo anticipo, peraltro legato al verificarsi delle necessità che impongono gli interventi, il Gestore dovrà mettere a disposizione l'impianto senza pretendere risarcimenti a qualsiasi titolo.

3. Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
 - b) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
 - d) sostituzione delle apparecchiature (caldaie, quadri comando, ecc.);
 - e) sostituzione delle lampade delle torri faro;
 - f) controllo e verifica periodica degli estintori antincendio;
 - g) nuove costruzioni o rifacimenti generali di lastricati, pavimentazioni, terreno di gioco, marciapiedi;
 - h) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree (se presenti);
 - i) realizzazione impianto di irrigazione.
- l) pagamento delle utenze (consumi idrici, gestione calore), e raccolta differenziata, necessari al funzionamento dell'impianto è a carico del Comune, ad esclusione dell'utenza energia elettrica, che è in capo al Gestore.

Art. 8 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga:

a) a sottoscrivere entro il termine fissato dal Comune il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;

b) a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune;

c) ad assumere la custodia e la sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

d) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

e) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

f) ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale;

g) a segnalare le necessità d'interventi straordinari alle strutture ed agli impianti;

h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area dell'impianto, ad eccezione dei mezzi di soccorso, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci/attrezzature, limitatamente al tempo per ciò necessario;

i) ad effettuare tutti gli interventi, e sostenere le relative spese, della manutenzione ordinaria indispensabile per il buon funzionamento dell'

impianto oggetto della presente convenzione;

l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

m) a limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

n) ad adempiere a tutto quanto previsto dalla legge in materia di pubblici spettacoli, salvo per le manifestazioni organizzate direttamente da terzi i quali dovranno provvedere direttamente, e a proprie spese, all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il pubblico spettacolo;

o) ad acquistare e mantenere a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso (defibrillatore e altri materiali);

p) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;

q) ad assumere a proprio carico l'utenza energetica provvedendo immediatamente a effettuare la voltura dell'utenza dell'energia elettrica a proprio nome e responsabilità;

r) ad assumere a proprio carico le spese per corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, antinfortunistici e assicurativi per

sensi dell'art.19 del D.M. 18.3.1996 – titolare dell'impianto e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia (D.M. 18.03.1996, D.Lgs.81/2008, D.Lgs.106/2009 ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale.

In caso di manifestazioni aperte al pubblico, il Gestore s'impegna a non consentire l'accesso del pubblico alle tribune in misura superiore a quanto indicato per l'uso della struttura ed a adempiere a tutto quanto previsto dalla legge in materia di pubblici spettacoli.

Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela e la salute dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal Comune ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscere i contenuti.

A titolo indicativo e non esaustivo, il Gestore dovrà farsi carico di:

- a) nominare il Responsabile della sicurezza dell'impianto;
- b) predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. All'inizio dell'esecuzione del servizio il Gestore dovrà consegnare al Comune il piano di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008;
- c) effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi;
- d) istruire e formare il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza, alle procedure di primo soccorso e del corretto uso del

defibrillatore;

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

g) garantire i servizi di soccorso secondo la normativa vigente in relazione alla tipologia di manifestazione sportiva;

h) mantenere efficiente il defibrillatore, la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrare il materiale utilizzato, adoperarsi in caso d'infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile nonché mantenere a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso.

Art. 9 - Adempimenti del Gestore

E' a carico del Gestore la gestione complessiva dell'impianto e di tutte le aree scoperte e coperte di pertinenza, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igienicità della struttura e dei relativi servizi, restando pertanto responsabile degli eventuali danni a terzi, sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienico-sanitari necessari, sia per difetto di sicurezza del complesso sportivo.

Il Gestore è tenuto a provvedere a quanto segue.

1. Custodia e gestione della struttura

Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi, nonché la custodia del complesso sportivo e la vigilanza sull'utilizzo delle strutture, in particolare il

Gestore provvede a garantire:

- l'attività di custodia e gestione della struttura;

- l'apertura e chiusura dell'impianto, spogliatoi, magazzini, infermeria e locali

segreteria;

- il controllo degli ingressi autorizzati al campo;

- la presenza di propri addetti, istruiti per le procedure di sicurezza e primo soccorso, durante le manifestazioni sportive ed eventi;

- il controllo del regolare utilizzo delle strutture da parte degli utenti;

- il controllo del funzionamento, accensione e spegnimento dell'impianto d'illuminazione;

- la segnalazioni all'ufficio tecnico dei disservizi e dei guasti relativi alle manutenzioni straordinarie;

- l'assistenza e coordinamento dell'attività di precampionato (squadre calcio).

2. Attività di manutenzione ordinaria

2.1. Sono a carico del Gestore tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, arredi e dei beni mobili, delle aree interne ed esterne, degli spazi verdi, in modo tale da assicurare la continua efficienza e sicurezza di tutte le strutture e servizi del complesso.

2.2. Il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nell'impianto affidato in convenzione, garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti e sopravvenute, compresi i criteri minimi ambientali come da normativa vigente, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.

2.3. Gli interventi minimi manutentivi obbligatori per il Gestore sono quelli

descritti nel presente paragrafo a cui sono obbligatoriamente aggiunti quelli offerti dal Gestore in sede di gara nel Progetto di gestione, oltre a tutti quegli interventi comunque necessari ai sensi del presente contratto e al buon funzionamento dell'impianto.

2.4. Per interventi di manutenzione ordinaria e/o programmate s'intendono anche gli interventi relativi alla manutenzione del campo in sintetico, dell'impianto di irrigazione, degli interventi edilizi, idraulici, elettrici, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, tinteggiatura e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2.5. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, con compensazione anche attraverso la fideiussione, purché ne dia contemporaneamente avviso al Gestore e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni e penali. E' parte della manutenzione ordinaria e/o programmata la cura delle aree verdi di competenza.

2.6. E' obbligo del Gestore mantenere le condizioni di agibilità dell'impianto e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

2.7 E' obbligo del Gestore adeguare la struttura, le manutenzioni,



l'erogazione dei servizi, alle norme vigenti ed agli eventuali sopraggiunti aggiornamenti normativi, compresi i criteri minimi ambientali.

2.8 A puro titolo esemplificativo, non esaustivo, non escludendo operazioni di manutenzione ordinaria qui non elencate, sono obbligo del Gestore le seguenti operazioni di manutenzione:

a) pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad attività (spogliatoi, servizi igienici, uffici, tribune) con l'ausilio di idonei prodotti per l'igiene, compreso il lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele;

b) pulizia generale, disinfezione e disinfestazione periodica di tutta l'area di pertinenza dell'impianto compreso aree verdi, parcheggio, tribune;

c) manutenzione regolare programmata e accurata del campo da calcio in erba sintetica, in particolare:

- controllo e rimozione della sporcizia presente

- spazzolatura del terreno da gioco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie di gioco omogenea su tutto il campo

- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane

- eventuale ricarica con materiali d'intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve;

d) manutenzione ordinaria dell'impianto d'irrigazione, riparazione, sostituzione ugelli d'irrigazione;

e) programmazione e gestione dell'irrigazione con corretto posizionamento getti orientabili in campo;

f) verifica periodica di efficienza delle saracinesche di chiusura delle reti di alimentazione acqua e gas, situate in corrispondenza dell'ingresso

dell'impianto, oltre alla verifica dei ventilconvettori, termosifoni (valvole) e ventole di aspirazione e verifica corretto funzionamento degli impianti termosanitari;

g) conferimento sacchi e bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni comunali;

h) verifica e riordino di tutte le attrezzature;

i) manutenzione, irrigazione, taglio erba e potature delle aree verdi di pertinenza;

l) controllo e sostituzione delle lampade, con lampade a LED;

m) riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa, sia interne che esterne alla struttura e loro mantenimento a norma di legge;

n) controllo, verifica e riparazione delle docce, turche, lavandini, rubinetterie tubature, nonché la pulizia e spurgamento delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;

o) sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce;

p) mantenimento piccole riparazioni e interventi di parziale sostituzione delle pavimentazioni;

q) sostituzione di tutte le attrezzature antincendio (estintori, idranti ecc.) se rese inutilizzabili o inefficienti a seguito di utilizzo improprio;

r) riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati e sostituzione dei vetri e degli infissi;

s) rifacimento delle tinteggiature interne ed esterne di tutti i locali e tribune;

t) verniciatura di ringhiere interne ed esterne, tribuna e cinta;

u) fornitura e sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e acquisto del materiale per la corretta manutenzione programmata del terreno di gioco (compreso le spese per acquisto di materiale occorrente all'omologazione delle partite come reti, bandierine, reti di recinzione ecc., compresi i ganci per i relativi fissaggi).

v) fornitura di tutti i materiali per il funzionamento, manutenzione, gestione e pulizia degli impianti;

2.9 L'accensione e spegnimento dell'impianto luci (torri faro, spogliatoi, etc...) e dell'impianto termico deve essere effettuata limitatamente al tempo necessario per l'espletamento del servizio. Al termine degli allenamenti e delle partite l'impianto luci delle torri faro deve essere tempestivamente spento, entro e non oltre 5 (cinque) minuti dall'uscita di tutti gli atleti dal terreno di gioco.

2.10 Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

2.11 La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive e dovranno essere utilizzati saponi, disinfettanti, carta igienica, salviette, salviettine di carta monouso, delle scope, spugne, stracci e ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari. Il Gestore è tenuto a dotare il personale addetto alle pulizie dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti, detergenti, solventi e detersivi ai sensi della normativa vigente.

2.12 E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti, senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ufficio tecnico comunale.

2.13 Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

2.14 Il Gestore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri relativi all'apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali installati all'ingresso dell'impianto ed i relativi oneri di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.

2.15 Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia per analogia agli articoli 1004, 1576, 1609 Codice civile, e per quanto non presente, alle norme di legge.

Art. 10 - Migliorie all'impianto

1. Il Gestore può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico di tutte le spese, della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto.

Il Gestore presenterà all'ufficio tecnico Lavori pubblici e patrimonio del Comune una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, con le procedure previste dal codice degli appalti.

L'ufficio tecnico Lavori pubblici e patrimonio del Comune vaglierà i progetti e provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori.

Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del



patrimonio del Comune ed andranno ad aggiungersi alla dotazione dell'affidamento del servizio.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Gestore per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.

2. Le migliorie proposte in sede di gara non devono riguardare aumenti di superficie lorda di pavimento; possono invece riguardare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed in particolare l'efficientamento energetico, gli impianti tecnologici, illuminazione, idraulici, il terreno di gioco, la riqualificazione dell'area o spazio esterno, la tribuna, le recinzioni, gli spazi verdi, sempre soltanto con spazi scoperti.

3. Il Gestore non potrà chiedere nulla al Comune per le migliorie, le quali diventeranno immediatamente di proprietà del Comune, anche in caso di risoluzione del contratto.

4. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dall'ufficio lavori pubblici del Comune ed eventualmente dall'ufficio commercio. Restano a carico del Gestore tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

Art. 11 - Inagibilità dell'impianto

1. L'inagibilità dell'impianto per lavori od opere predisposte dal Comune saranno comunicate con congruo anticipo al Gestore.

2. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte per l'esecuzione di lavori od opere, e per qualunque altro motivo, ascrivibile al Comune, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal Gestore al Comune.

3. Nessun indennizzo sarà altresì dovuto dal Comune al Gestore qualora

l'impianto si renda inagibile per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Art. 12 - Personale

1. Il Gestore assicura che la conduzione dell'impianto e l'esecuzione dei servizi sono realizzati con personale qualificato in osservanza delle normative vigenti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza e infortuni derivanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria con impegno di non praticare condizioni normative retributive inferiori e quelle a quelle stabilite dagli stessi.

2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, il Comune procederà ai sensi l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni.

4. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

5. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Il Gestore dovrà individuare:

a. un responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti del Comune. Il numero di telefono del reperibile dovrà essere comunicato entro 7 (sette) giorni dall'affidamento e comunque all'atto di consegna dell'impianto;

b. un responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi") all'atto di consegna dell'impianto.

6. In caso di sostituzione di personale nel corso dell'affidamento del servizio, il nuovo personale dovrà essere in possesso delle medesime qualifiche e dovrà essere inquadrato secondo quanto indicato all'articolo "Trattamento dei lavoratori" del presente contratto.

Art. 13 - Responsabilità e assicurazioni

1. Il Gestore assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (proprio personale, utenti, atleti, terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento dell'impianto, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Il Gestore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente convenzione e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

3. Il Gestore userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione dell'impianto (comprese tutte le strutture ed infrastrutture in esso contenute e dettagliate nel presente contratto) e delle sue attività

complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune.

4. Nell'effettuazione del servizio, il Gestore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non comunale.

5. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

6. A tal fine il Gestore è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti dell'impianto, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Gestore nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni subiti dal Comune concedente a causa di danneggiamenti o da distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti verificati nel corso di lavori, manutenzioni, adeguamenti.

7. In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla



ditta e/o dalle sue attrezzature.

I massimali di polizza non potranno essere inferiori a:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per ogni singolo sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), con i seguenti sottolimiti:

- danni a persone: € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro;

- danni a cose/animali: € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro;

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale per ogni singolo sinistro non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);

- Rischio locativo, massimale non inferiore a euro € 1.235.000,00 (euro unmilione duecentotrentacinquemila/00);

- Ricorso terzi da incendio, massimale non inferiore a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

- copertura Incendio e furto, comprensiva di eventi atmosferici ed eventi sociopolitici, a tutela di tutti i beni mobili (attrezzature, arredamenti, macchinari, ecc.) di proprietà comunale, per euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

8. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso, il Gestore dovrà produrre un'appendice alla stessa che dovrà contemplare nel novero dei terzi utenti dell'impianto, nonché del Comune. La polizza dovrà coprire:

a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;

b) per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive.

9. Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune da parte dell'assicuratore.

10. In tali polizze, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

11. La copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della convenzione, pena la non sottoscrizione del contratto e la richiesta di risarcimento per ulteriore danno, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

12. Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio sport.

13. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Gestore per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

14. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Gestore che si trovino nei locali dell'impianto, per cui solo al Gestore medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

15. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico del Gestore, a prescindere

dai massimali assicurativi.

16. Tutti i danni eventualmente subiti da terzi, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Gestore, a causa di qualsiasi motivo imputabile al Gestore, saranno da ascrivere al Gestore.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Gestore durante l'esecuzione dei servizi.

Art. 14 - Accesso all'impianto

1. L'accesso all'impianto è riservato in via prioritaria alle Associazioni/società sportive e ai privati cittadini residenti nel Comune di Rezzato.

2. Il Gestore si impegna a:

- favorire l'utilizzo dell'impianto da parte del Comune in occasione di qualunque manifestazione promossa o patrocinata dal Comune stesso;

- garantire l'uso pluralistico dell'impianto, assicurando priorità alle società calcistiche rezzatesi già operanti sul territorio. Il concessionario può concedere l'utilizzo a società calcistiche non rezzatesi, sempre che questo non comporti interferenze o sovrapposizioni con l'utilizzo delle società rezzatesi. Dette società (rezzatesi e non) dovranno attenersi alle istruzioni loro impartite dal concessionario e garantire un uso corretto della struttura sportiva e degli spazi di pertinenza.

3. A salvaguardia della finalità del pubblico interesse e delle finalità sportive locali, il Gestore deve garantire l'utilizzo prioritario alle seguenti società sportive di calcio rezzatesi secondo i rispettivi calendari di allenamenti e partite: A.C. Rezzato, G.S. S. Carlo di Rezzato, Magnetica Torri di Rezzato.

b) per attività sportive e ricreative organizzate direttamente dal Comune o dall'Istituto comprensivo di Rezzato; il Comune o l'Istituto comprensivo daranno un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse in orari da concordare tra il richiedente ed il Gestore.

Per le attività di cui al presente comma il Gestore dovrà comunque provvedere ai servizi previsti dalla presente convenzione (apertura, custodia, pulizia), senza maggiori costi e senza nulla chiedere al Comune, all'Istituto comprensivo o al CDD – Centro diurno disabili di Rezzato.

8. Il Gestore s'impegna ad applicare tariffe agevolate a favore dei minori (bambini e ragazzi) rezzatesi segnalati dai Servizi alla persona del Comune di Rezzato.

9. L'impianto dovrà restare aperti tutto l'anno, ad eccezione: delle giornate festive dove non sono previste delle partite o gare, in un periodo estivo e in altre giornate da concordare con il Comune. Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo dell'impianto e potranno variare dalle ore 7,00 alle ore 22,30 di ogni giorno, tali orari verranno concordati tra il Comune e il Gestore sulla base degli usi e delle frequenze.

10. Il Gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare in modo corretto l'impianto, i locali, gli attrezzi, gli spogliatoi, i servizi, in modo da evitare qualsiasi danno. Esso è obbligato a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le persone che per le cose.

La riparazione di guasti causati da vandalismi saranno a carico dei gruppi

sportivi o dei singoli, se individuati, diversamente ricadranno sul Gestore.

Spetta al Gestore la sostituzione di tutte le attrezzature rese inefficienti ed inservibili dall'incuria e dall'uso non corretto.

11. Il Gestore, presenta annualmente all'Ufficio Sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto, comprendente: l'attività sportiva, il bilancio economico, le attività di manutenzione realizzate.

Art. 15 - Tariffe di accesso e uso

1. Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi di accesso corrispondenti alle tariffe tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.

Il Comune ha individuato nelle associazioni sportive maggiormente radicate nel territorio, perché fondate e sviluppate nel tessuto cittadino da lungo tempo, i soggetti attuatori dei propri indirizzi in merito alle politiche in favore dello sport.

2. Le tariffe orarie che il gestore dovrà praticare per l'utilizzo dell'impianto sono quelle stabilite dalla Delibera di Giunta comunale.

Le tariffe orarie, al netto di IVA (se dovuta), sono da corrispondere al Gestore da parte delle Associazioni/Società sportive/privati utilizzatori dell'impianto. Le tariffe dovranno essere comprensive dell'uso delle docce, degli spogliatoi, degli armadietti guardaroba e di tutti gli altri servizi comuni a disposizione dell'utenza.

3. Il Gestore si obbliga a fornire entro il mese di agosto di ogni anno il resoconto della stagione sportiva conclusa contenente:

- descrizione generale dell'attività sportiva;

- il calendario annuale di utilizzo dell'impianto con i relativi orari (allenamenti, partite) e numero complessivo di ore utilizzate da ciascuna società/associazione sportiva) - numero di utenti che hanno frequentato l'impianto, suddivisi per fasce d'età;

- bilancio economico dettagliato dell'attività (entrate e uscite con dettaglio dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria effettuata, costo personale);

- numero di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione e relativi costi sostenuti.

Art. 16 - Corrispettivo a base d'asta e proventi

1. Il corrispettivo per la gestione dell'impianto che il Comune s'impegna a versare al Gestore è di € 31.300,00 (euro trentunomiatrecento/00), oltre I.V.A. dovuta per legge, per complessivi n. 4 (quattro) anni di affidamento del servizio, quale risultante dall'offerta di gara, al ribasso della base d'asta, presentata dal concorrente in sede di gara.

2. Il pagamento del corrispettivo nei quattro anni sarà così suddiviso: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), oltre I.V.A., il primo anno ed € 6.266,66 (euro semiladuecentosessantasei/66), oltre I.V.A., per gli anni a seguire e avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica che andrà inviata dopo l'approvazione del bilancio annuale del Comune. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento e protocollo della stessa, previa verifica della regolarità del servizio pattuito e verifica della regolarità contributiva mediante modello DURC richiesto allo sportello Previdenziale telematico da parte del Responsabile del Settore che procederà alla successiva liquidazione.

La fatturazione andrà inviata in forma elettronica nelle modalità previste dalla

normativa corrente.

5. Nel caso di un DURC che attesti una posizione di irregolarità contributiva della società/associazione nei confronti di INPS o INAIL, il Comune procederà alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, come previsto dalla vigente normativa, trattenendo le cifre dovute sulla fattura.

6. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'art. 15. Tali proventi sono funzionali anche alla realizzazione di specifici investimenti, nell'ambito delle manutenzioni ordinarie, per il miglioramento strutturale e funzionale degli impianti e delle strutture ad essi correlate a servizio degli atleti fruitori e del pubblico.

7. Il Gestore potrà eventualmente gestire un servizio ristoro all'interno dell'impianto, previo ottenimento delle autorizzazioni, commerciali, tecniche, amministrative e sanitarie relative a tale attività. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di gestione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della presente convenzione. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

8. Apparecchi gioco d'azzardo: in ottemperanza delle indicazioni e norme nazionali, regionali e locali in merito alla distanza minima per l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, è fatto espresso divieto al concessionario di installare tali apparecchi nell'immobile, pena la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di



integrità dell'impianto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, il Gestore prima della stipula del contratto, dovrà costituire, pena la risoluzione del contratto, una Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità richieste dal Comune.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 18 - Verbale di consegna, controlli periodici e restituzione

1. La consegna dell'impianto avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra l'ufficio patrimonio comunale ed il Gestore, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, nonché l'eventuale documentazione tecnico legale relativa all'impianto stesso. Al verbale di consegna sarà allegata, o inclusa, la dichiarazione del Gestore con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto che sta per prendere in consegna.

2. Il Gestore provvederà, a proprie spese, alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune. Le attrezzature e arredi forniti dal Gestore e aggiunti alla dotazione iniziale rimarranno nella disponibilità del Gestore; mentre le opere di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Gestore allo scadere della convenzione, rimarranno, senza alcun onere aggiuntivo, in proprietà del Comune.

3. Alla scadenza della convenzione, l'ufficio patrimonio del Comune procederà, in contraddittorio con il Gestore, alla ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna. Alla scadenza della convenzione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica legale al momento detenuta dal Gestore. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto contraddittorio tra le parti.

4. L'Ufficio tecnico e l'Ufficio sport effettueranno controlli semestrali sullo stato dell'impianto sportivo, delle attrezzature e sulla esecuzione delle manutenzioni ordinarie.

5. I verbali di consegna, controlli semestrali e restituzione, redatti anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, saranno sottoscritti dall'ufficio tecnico/patrimonio, ufficio sport e il Gestore.

6. Il Gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone o cose ed in buono stato di manutenzione.

Art. 19 - Pubblicità commerciale

Il Gestore è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. I proventi della pubblicità per tutta la durata della convenzione spettano al Gestore.

Il Gestore può autorizzare a terzi l'installazione temporanea di pubblicità relative ad eventi sportivi.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L'installazione di

3. Il Gestore deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

4. Il Gestore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il Gestore è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti della società subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la gestione di attività sportive da parte di società/associazioni sportive.

7. L'uso dell'impianto da parte di terzi è consentito esclusivamente con le modalità stabilite dal presente contratto.

Art. 21 - Regime delle inadempienze e penalità

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Gestore nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente contratto o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procederà all'immediata contestazione

formale dei fatti rilevati con pec entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza.

2. Il Gestore può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, comunicherà al Gestore l'esito finale della sua valutazione:

a) positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;

b) negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunicherà l'ammontare della penale, compresa tra € 50,00 (euro cinquanta/00) e € 500,00 (euro cinquecento/00), secondo la gravità.

4. Il Gestore è sempre e comunque tenuto a attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.

5. Il Comune si riserva la facoltà di comminare più penali, anche per la medesima inadempienza del Gestore.

6. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Gestore dovrà versare nel termine di 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione e a norma di legge.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione entro 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del contratto.

7. Anche a seguito dell'applicazione di penalità, il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 22 - Risoluzione per inadempimento, revoca, cessazione

1. La convenzione cessa nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità ai sensi del presente contratto, il Gestore incorra in ulteriori violazioni del progetto tecnico gestionale offerto in sede di gara;

b) nel caso in cui il Gestore non adempia agli obblighi di manutenzione ordinaria;

c) nel caso in cui le migliorie proposte in sede di gara non vengano realizzate entro il termine perentorio di n. 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di convenzione;

d) nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Gestore non proceda alla realizzazione delle opere migliorative previste nell'offerta;

e) nel caso il Gestore non provveda a consegnare in Comune l'originale della cauzione definitiva almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza;

f) nel caso di mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini indicati dal Comune;

g) nel caso in cui il Gestore non corrisponda, non applichi o non risulti in regola con gli obblighi contrattuali verso i propri lavoratori;

h) nel caso di mancato funzionamento, senza preavviso e relativa autorizzazione da parte del Comune, dell'impianto per un periodo superiore a n. 5 (cinque) giorni consecutivi o n. 7 (sette giorni) non consecutivi nell'arco di 30 (trenta) giorni dal primo mancato funzionamento;

i) mancata messa a disposizione della struttura a società sportive rezzatesi, scuole, CDD, Comune secondo i termini stabiliti dal contratto.

3. In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Gestore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione, previa acquisizione di documentazione specifica rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale qualora gli adempimenti riguardino le manutenzioni ordinarie e il patrimonio, procede alla motivata contestazione degli addebiti al Gestore, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.

4. Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.

5. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Gestore nulla sarà dovuto allo stesso. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

6. Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, procederà d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Gestore.

7. Qualora la convenzione sia revocata per ragioni di pubblico interesse;

8. In caso di risoluzione il Gestore è obbligato a restituire l'immobile entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione del Comune, trascorsi i



quali il Comune potrà coattivamente riprendere possesso dell'impianto. Per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali previste nell'art. "Regime delle inadempienze e penalità" del presente contratto.

Art. 23 - Continuità del servizio in caso di controversie

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Gestore non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune. Il Gestore, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

Art. 24 - Modifiche del contratto

Sono ammesse le modifiche del contratto, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.. Esse devono essere oggetto di apposita appendice contrattuale.

Art. 25 - Responsabile dell'esecuzione

1. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del Settore cultura e sport.

Egli verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso:

- l'ufficio sport per l'attività gestionale;

- l'ufficio Lavori pubblici e patrimonio per l'attività di manutenzione, sicurezza,

mobili e immobili, attrezzature;

- l'ufficio contratti per la verifica dei documenti contrattuali e assicurativi.

2. Laddove nel presente contratto non sia indicato l'ufficio comunale specifico, il responsabile del Settore cultura e sport individua l'ufficio competente.

Art. 26 - Trattamento dei dati

(Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sm.i.)

1. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del bene di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del settore Cultura e sport. In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione dei dati.

2. Il Gestore è tenuto all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e dei D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.), indicando il responsabile della tutela dei dati personali.

3. In particolare il personale del Gestore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Gli operatori del Gestore sono considerati incaricati al

trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

Art. 27 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente contratto seguiranno avanti il

Foro competente di Brescia.

Art. 28 - Spese e registrazione

1. Sono a carico del gestore tutte le spese di bollo, della copia del contratto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La presente convenzione è soggetta ad I.V.A. e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, art. 5 e 40, e successive modificazioni.

Art. 29 - Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo della presente convenzione viene assolta mediante l'apposizione delle marche da bollo con i seguenti numeri seriali 01180469430928, 01180469430917, 01180469430906, 01180469430894, 01180469430883, 01180469430872, 01180469430861, 01180469430859, 01180469430848, 01180469430837, 01180469430826 sulla copia cartacea della presente scrittura privata, depositata agli atti dell'ufficio contratti, e successiva scansione.

2. Per gli allegati alla presente convenzione, firmati dalle parti a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione delle marche da bollo con i seguenti numeri seriali 01180469430815, 01180469430746, 01180469430735 sulla copia cartacea degli stessi, depositata agli atti

dell'ufficio contratti, e successiva scansione.

Art. 30 – Contratto in formato digitale

1. La presente convenzione viene letta dalla parte contraente sig.

Sebastianelli Paolo, legale rappresentante della società ASD Sporting Club

Rezzato,, che dichiara di riconoscerlo conforme alla sua volontà.

2. Le parti sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale, ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e

successive modificazioni ed integrazioni.

3. I certificati di firmaZ utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto

dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice

dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni,

oltre che all'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

P. LA SOCIETA'

DEL SETTORE CULTURA

(Paolo Sebastianelli)

BIBLIOTECA E SPORT

(firmato digitalmente)

(dott. Luigi Bonometti)

(firmato digitalmente)



**Agenzia delle Entrate
CATASIO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia**


Dichiarazione protocollo n. del
Planimetria di u.i.u. in Comune di Rezzato
Via De Gasperi A.

Compilata da:
Leonardo Salvatore
Inscritto all'albo:
Architetti
Prov. Brescia

Identificativi Catastali:
Sezione: NC7
Foglio: 10
Particella: 120
Subalterno:

Schema n. 2 | Scala 1:200

M. 2649



**Agenzia delle Entrate
CATASIO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia**


Dichiarazione protocollo n. del
Planimetria di u.i.u. in Comune di Rezzato
Via De Gasperi A.

Compilata da:
Leonardo Salvatore
Inscritto all'albo:
Architetti
Prov. Brescia

Identificativi Catastali:
Sezione: NC7
Foglio: 10
Particella: 120
Subalterno:


Schema n. 1 | Scala 1:1000

M. 2649



MAPPALI 273-274-276-175-277-143-131-91

MAPP. 92-94-95-96-97-98-99



MARCA DA BOLLO
 €1,00
 18/04/09

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Regionale per i Trasporti e la Sicurezza
 Direzione Regionale per i Trasporti e la Sicurezza
 Direzione Regionale per i Trasporti e la Sicurezza

0 1 18 046945 073 5

0118659420275
 0118659420275
 0118659420275

0118659420275
 0118659420275
 0118659420275





**COMUNE DI
REZZATO**
Provincia di Brescia

SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI
Tel 030-249771 Fax 030-2590535
e-mail: lavpubblici@comune.rezzato.bs.it



Rezzato 23.10.2019

VERBALE STATO DI CONSISTENZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA DE GASPERI

Lo stadio comunale di via De Gasperi è situato tra le vie De Gasperi e via Toscanini. Il complesso sportivo è sito in un'area recintata dove oltre al campo di calcio in erba sintetica sono situati quattro edifici distinti, tutti ad un unico piano. L'accesso avviene tramite una strada di penetrazione della via Toscanini ove vi è un ampio parcheggio e tramite un cancello carraio si accede alla struttura. Vi sono un secondo ed un terzo ingresso dalla via A. De Gasperi (cancello piccolo e cancello grande).

I quattro edifici sono così costituiti:

Fabbricato 1 posto a nord – ovest (vecchi spogliatoi) sede del club

- Ingresso
- Locale di rappresentanza
- Altro locale soggiorno
- Ripostiglio
- Servizi igienici per disabile
- Servizi igienici per il pubblico diviso in uomo/donna

Fabbricato 2 posto sotto la scalinata centrale

- locale lavanderia
- locale magazzino

Fabbricato 3 posto a sud – ovest, spogliatoi e servizi

- un locale infermeria con servizio igienico dotato di DAE
- due spogliatoi arbitro con servizi e doccia
- quattro spogliatoi atleti con servizi e doccia
- locale caldaia (accesso fronte campo) e un locale boiler (accesso dal parcheggio)

Fabbricato 4 posto a nord – ovest sulla stessa linea della sede del club

- locale dispensa con cucina
- sala riunioni e accoglienza



**COMUNE DI
REZZATO**
Provincia di Brescia

Vi è inoltre una tettoia chiusa sui tre lati in aderenza al fabbricato n. 4 in lato ovest con attrezzature da cucina (fornelli, forni ecc.), non di proprietà comunale.

Le attrezzature e gli arredi esistenti sono riportati nell'elenco allegato.

Nel giorno 23.10.2019 in Rezzato =====

- NEGRI VIVIANA – amministrativa dell'ufficio cultura e sport del Comune;
- FOGLIATA PAOLO – rappresentante dell'ufficio tecnico del Comune.

Il sottoscritto tecnico ha redatto il verbale di consistenza dei locali che verrà trasmesso alla soc. sportiva per eventuali modifiche.

Negri Viviana



Fogliata Paolo

Per accettazione

Il Responsabile dell' A.S.D.
Sporting Club Rezzato
Paolo Sebastianelli

~~ASD SPORTING CLUB REZZATO~~
Via De Gasperi, 76 - 25086 Rezzato (BS)
C.F. 3619908173 - P.IVA 03032560381

STADIO DI VIA DE GASPERI

ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI

FABBRICATO 3 SPOGLIATOI

LOCALE INFERMERIA

- n. 1 lettino
- n. 1 barella in tela e tubi in ferro
- n. 1 vetrinetta porta medicinali
- servizio igienico composto da n.1 wc e n. 1 lavabo.

SPOGLIATOIO ARBITRO

- n. 1 panca da 2 mt
- n. 1 panca da 1 mt
- n. 1 tavolo
- n. 1 sedia
- n. 1 attaccapanni
- n. 1 estintore
- servizio igienico composto da n. 2 docce, n.1 wc, e n. 2 lavabi.

SPOGLIATOIO ARBITRO (ad uso magazzino soc. sportiva)

- n. 1 panca da 2 mt
- n. 1 pedana in legno da 2 mt
- n. 1 tavolo
- n. 1 sedia
- n. 1 attaccapanni

SPOGLIATOIO N.2

- n. 3 panche da 2 mt
- n. 4 panche da 1 mt
- n. 1 tavolino
- n. 1 sedia
- n. 1 specchio
- n. 1 asciugacapelli
- n. 1 estintore
- servizi igienici composti da n. 6 docce, n. 4 orinatoi, n. 2 wc e n. 3 lavabi.

SPOGLIATOIO N.3

- n. 3 panche da 2 mt
- n. 3 panche da 1 mt
- n. 1 tavolino
- n. 1 sedia



**COMUNE DI
REZZATO**
Provincia di Brescia

- n. 1 specchio
- n. 1 cestino
- servizi igienici composti da n. 6 docce, n. 4 orinatoi, n. 2 wc e n. 3 lavabi,

SPOGLIATOIO N.4

- n. 4 panche da 2 mt
- n. 4 panche da 1 mt
- servizi igienici composti da n. 6 docce, n. 4 orinatoi, n. 2 turche e n. 2 lavabi a vaschetta.

SPOGLIATOIO N.5

- n. 4 panche da 2 mt
- n. 5 panche da 1 mt
- servizi igienici composti da n. 6 docce, n. 4 orinatoi, n. 2 turche e n. 2 lavabi a vaschetta.

LOCALE CALDAIA lato campo

- n. 1 estintore
- n. 1 caldaia
- centralina impianto irrigazione

LOCALE CALDAIA lato parcheggio

- n. 2 boiler da 500 litri
- n. 1 caldaia

FABBRICATO 1: VECCHI SPOGLIATOI AD USO DELLE SOCIETA'

arredi e attrezzature di proprietà di A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO

FABBRICATO 2 LAVANDERIA E MAGAZZINO

Arredi ed elettrodomestici di proprietà A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO (codice fiscale 98190700173)

FABBRICATO 4

Arredi ed attrezzature di proprietà A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO (codice fiscale 98190700173)

BOX IN LEGNO (area in lato sud del campo)

Trattorino rasaerba John Deere X 120 completo di n. 2 spazzole per campi in erba sintetica.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

05 dicembre 2019

File : X:/LAVORI/ATTI FIRMATI DIGITALMENTE/CONTRATTI RCU/rcu1173/contratto.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/12/2019 14.22.26 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LUIGI BONOMETTI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : TINIT-BNMLGU64A08B157J
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 201550212914
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 11/10/2018 10.50.10 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 11/11/2021 22.59.59 (UTC Time)
Data CRL : 05/12/2019 13.30.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/12/2019 14.21.23 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/12/2019 14.22.26 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : PAOLO SEBASTIANELLI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : TINIT-SBSPLA76S02B157D
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 20131490965296
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 05/09/2019 13.08.30 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 09/09/2022 21.59.59 (UTC Time)
Data CRL : 05/12/2019 13.30.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/12/2019 14.14.16 (UTC Time)